

1.

Domanda:

In cosa consiste l'adempimento previsto dall'articolo 125 della legge 4 agosto 2017 n. 124, come modificata dall'articolo 35 – rubricato "obblighi informativi erogazioni pubbliche" - del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 in capo ai beneficiari del finanziamento ISI?

Risposta:

A decorrere dall'esercizio finanziario 2018 ed entro il 30 giugno di ogni anno, gli Enti del terzo settore rientranti nell'elencazione di cui al comma 1 dell'articolo 125 della legge n. 124/2017 e s.m.i. sono tenuti a pubblicare le informazioni relative agli incentivi ISI effettivamente erogati dall'Inail sui propri siti internet o analoghi portali digitali.

Parimenti, le imprese ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile, tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio o dell'eventuale bilancio consolidato, che hanno ricevuto l'erogazione di un finanziamento ISI, assolvono all'obbligo informativo mediante la pubblicazione nella suddetta nota integrativa dei finanziamenti ricevuti.

Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelle non soggette all'obbligo della redazione della nota integrativa assolvono all'adempimento mediante pubblicazione degli importi ricevuti sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza (in alternativa, ove tali imprese decidano di redigere la nota integrativa allegata al proprio bilancio di esercizio, l'obbligo di pubblicazione è assolto all'interno della nota stessa).

Per gli aiuti soggetti a registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) istituito presso il Ministero dello sviluppo economico i beneficiari che hanno ottenuto l'erogazione del finanziamento assolvono all'obbligo informativo, in forma semplificata, indicando sul proprio sito o nella nota integrativa l'esistenza di aiuti oggetti di pubblicazione nel RNA.

L'obbligo informativo delle erogazioni pubbliche non si applica ove l'importo del finanziamento ricevuto sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.

La citata normativa non si ritiene applicabile all'imprenditore agricolo che esercita l'attività ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, non rientrando tra i soggetti¹ destinatari dell'obbligo.

¹ a) le associazioni di protezione ambientale (ex art. 13 legge 8 luglio 1986, n. 349)

b) le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (ex art. 137 d lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

c) le associazioni, Onlus e fondazioni;

d) le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri (d lgs 25 luglio 1998, n. 286).

e) i soggetti che esercitano le attività ex art. 2195 del codice civile (imprenditori soggetti a registrazione).

Avviso pubblico ISI 2019
FAQ di carattere generale

2.

Domanda:

L'Avviso pubblico ISI 2019, all'articolo 3. Progetti finanziabili, prescrive - tra l'altro - che: "Nei casi in cui le tipologie di intervento ammissibili, così come definite negli Allegati 1, 4 o 5, prevedano la vendita, la permuta o la rottamazione di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, questi devono essere nella piena proprietà dell'impresa richiedente il finanziamento alla data del 31 dicembre 2017."

E' corretta l'indicazione di tale data?

Risposta:

Sì, riguardo alle tipologie di intervento definite, l'impresa richiedente il finanziamento deve avere la piena proprietà dei beni descritti a far data dal 31 dicembre 2017.